

N. R.G. 764/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FRANCESCA MICONI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **764/2007** promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI PAOLO e dell'avv.
MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60123 ANCONA ; ,
elettivamente domiciliato in V.LE DELLA VITTORIA, 7 60121 ANCONA presso il difensore avv.
BORTOLUZZI PAOLO

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI PAOLO e dell'avv.
MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60123 ANCONA ; ,
elettivamente domiciliato in V.LE DELLA VITTORIA, 7 60121 ANCONA presso il difensore avv.
BORTOLUZZI PAOLO

OPPONENTI

contro

pagina 1 di 10

Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 6a711 - Firmato Da: MARINELLI ROSELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b7ecc



[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASADEI ANNA MARIA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO N. 45 60121 ANCONA presso il difensore avv.
CASADEI ANNA MARIA

OPPOSTO

Cui è riunito il procedimento n. 765/2007 promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
BORTOLUZZI PAOLO e dell'avv. MAGISTRELLI MARINA (MGSMRN54H58A271J) VIALE DELLA
VITTORIA N. 7 60123 ANCONA ; , elettivamente domiciliato in V.LE DELLA VITTORIA, 7 60121
ANCONA presso il difensore avv. BORTOLUZZI PAOLO

IL CASO.it
OPPONENTI
contro

[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CASADEI ANNA MARIA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO N. 45 60121 ANCONA presso il difensore avv.
CASADEI ANNA MARIA

OPPOSTO

Il Procuratore degli opposenti ha così concluso: "Piaccia all'Ilmo Tribunale di Ancona,
contrariis reiectis, in via principale, per le ragioni già esposte nell'atto di citazione in
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1205/06, dichiarare il credito azionato dal [REDACTED]
infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto annullare o, comunque, revocare, con qualsiasi
statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 1205/06 del valore di € 82.600,00.

pagina 2 di 10



In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una efficacia obbligatoria al documento datato 31.5.2005, pronunciarne l'invalidità nei confronti della Sig.ra [REDACTED] per vizio della volontà, e comunque pronunciarne la rescissione, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art 1448 c.c. ricorrendone i presupposti di legge.

In via istruttoria, si insiste inoltre in tutte le richieste istruttorie precedentemente formulate e non ammesse con ordinanza del 12.3.2008 e segnatamente quelle di cui alle memorie n. 2 e 3 del 2-10-2007 e del 22-10-2007.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Con riferimento alla procedura n. 765/07 ([REDACTED])

[REDACTED]
ILCASO.it
Piacca all'III.mo Tribunale di Ancona, *contrarius reiectis*, in via principale, per le ragioni già esposte nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1204/06, dichiarare il credito azionato dal Sig. [REDACTED] infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto annullare o, comunque, revocare, con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 1204/06 del valore di € 16.800,00.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una efficacia obbligatoria al documento datato 31.5.2005, pronunciarne la rescissione, nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art 1448 c.c. ricorrendone i presupposti di legge.

In via istruttoria, si insiste inoltre in tutte le richieste istruttorie precedentemente formulate e non ammesse dal giudice istruttore e precisamente quelle delle memorie n.ri 2 e 3 ex art. 183 c.p.c. datate 20.6. e 30.5.2008



Il Procuratore dell'opposto ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito in composizione Monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa

In via preliminare in base alle risultanze del giudizio di verifica dichiarare la veridicità delle firme poste dalle ~~Scalini Carlo~~ e ~~Scalini Caterina~~ nel documento del 31.05.2005.

Nel Merito

- respingere l'opposizione proposta da ~~Scalini Caterina~~ e ~~Scalini Carlo~~ in qualità di eredi della sig.ra ~~Scalini Ida~~ avverso il Decreto ingiuntivo n. 1204106 RG emesso dal Tribunale di Ancona in data 22.12.2006 e, per l'effetto confermare il sopra indicato Decreto Ingiuntivo opposto;

- respingere l'opposizione proposta da ~~Scalini Caterina~~ e ~~Scalini Carlo~~ in qualità di eredi della sig.ra ~~Scalini Ida~~ da ~~Scalini Ida~~ avverso il Decreto ingiuntivo n. 1205/06 RG emesso dal Tribunale di Ancona in data 22.12.2006 e, per l'effetto confermare il sopra indicato Decreto Ingiuntivo opposto;

respingere le domande subordinate di tutti gli opposenti;

con vittoria di spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

~~Scalini Caterina~~ e ~~Scalini Carlo~~, nonché ~~Scalini Ida~~ - rispettivamente figlio, coniuge separato e madre di ~~Scalini Ida~~, deceduta - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n 1205/2006 emesso dal Tribunale di Ancona per € 82.600, loro notificato da ~~Scalini Carlo~~ per ottenere il rimborso di spese da lui sostenute per il mantenimento della



~~XXXX~~ e della ~~XXXX~~, negli anni dal 1995 al dicembre 2004, come da ricognizione di debito del 31-5-2005 firmata dalle predette.

Analoga opposizione è stata proposta dai soli eredi della ~~XXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, al decreto ingiuntivo n 1204/2006, per € 16.800, basato sul medesimo titolo ma relativo alle spese sostenute dal ~~XXXXXX~~ negli anni dal 1993 al 1995 per il mantenimento della sola ~~XXXXXX~~.

I due procedimenti, aventi ad oggetto la medesima vicenda ed il medesimo titolo della pretesa, sono stati riuniti.

Gli opposenti hanno in primo luogo disconosciuto la sottoscrizione rispettivamente della dante causa e propria apposte alla scrittura 31-5-2005; hanno inoltre contestato la durata e la intensità della convivenza - come esposti dal ricorrente - fra la ~~XXXXXX~~ ed il ~~XXXXXX~~, che erano legati da una relazione sentimentale; hanno contestato che madre e figlia fossero state integralmente mantenute dall'opposto; hanno dedotto, in ogni caso, che il mantenimento erogato dal ~~XXXXXX~~ in costanza di convivenza aveva costituito adempimento di una obbligazione naturale, e che come tale non era suscettibile di ripetizione, né poteva essere sorta una nuova obbligazione restitutoria ad opera della ricognizione di debito, avente effetto esclusivamente sull'onere della prova; in subordine, hanno contestato il quantum indicato nella citata ricognizione di debito, di cui hanno evidenziato l'importo molto elevato (€ 700 al mese fin dal 1993) ; hanno dedotto la nullità della scrittura rispetto alla ~~XXXXXX~~, per mancanza di volontà , ed hanno comunque chiesto la rescissione per lesione ex art. 1448 cc ; ancora in subordine , hanno eccepito la prescrizione presuntiva del credito " dell'albergatore" (art. 2954 cc) ; hanno infine contestato la richiesta di pagamento in solido fra gli eredi, essendo gli stessi obbligati solo pro quota.



L'opposto ha resistito, ribadendo la piena efficacia della ricognizione di debito sottoscritta dalla ~~XXXX~~ e dalla di lei madre; la assenza di prova della inesistenza o dell'avvenuto adempimento della obbligazione, nonché della mancanza di volontà o dello stato di bisogno delle firmatarie; la infondatezza della qualificazione come obbligazione naturale del mantenimento erogato per anni dal ~~XXXX~~ alla ~~XXXX~~ - con cui non era esistita convivenza more uxorio, ma solo una relazione sentimentale - ed alla ~~XXXX~~.

L'istruttoria tecnica (consulenza grafologica) ha consentito di accertare la autenticità delle firme apposte alla ricognizione di debito.

La prova orale ha confermato la esistenza di una relazione affettiva fra la ~~XXXX~~ ed il ~~XXXX~~ dal 1993, nonché la convivenza - con qualche contrasto fra i testimoni sulla intensità temporale della stessa - del ~~XXXX~~, dapprima con la sola ~~XXXX~~, poi anche con la anziana madre di lei; entrambe le donne avevano conservato la residenza nell'appartamento della ~~XXXX~~, in Piazza Ugo Bassi di Ancona.

L'opposizione è fondata.

Con i ricorsi per decreto ingiuntivo il ~~XXXX~~ ha azionato la ricognizione di debito del 31-5-2005 , affermando che fra lui e le firmatarie della dichiarazione vi era stata " coabitazione", nell'arco di tempo sopra indicato e fino al decesso della ~~XXXX~~, avvenuto nel giugno 2006.

Nel corso del giudizio di opposizione ha esposto - così sostanzialmente confermando, nella parte che qui rileva, la ricostruzione dei fatti degli opposenti - che fra il ~~XXXX~~ e la ~~XXXX~~ vi era stata una relazione sentimentale fin dal 1993; che ciò aveva comportato che la ~~XXXX~~ per lunghi periodi si era intrattenuta presso la abitazione del ~~XXXX~~, portando con sé anche la propria anziana madre quando questa, nel 1995, era rimasta vedova; che la ~~XXXX~~ aveva addirittura continuato a vivere presso la abitazione del ~~XXXX~~ anche quando



la figlia aveva subito i ricoveri ospedalieri per la malattia che la avrebbe poi condotta a morte.

La ricognizione di debito del 31-5-2005, posta a base dei decreti ingiuntivi, rispecchia la predetta situazione di fatto, poiché recita " A futura memoria. Noi sottoscritte ~~Francesca Miconi~~ e ~~Maria Rosella Marinelli~~, mantenute e assistite da ~~Giuseppe Miconi~~, nel periodo: ~~2000~~, 1993-2005; ~~2000~~: 1995-2005, intendiamo sdebitarci nella misura di € 700 mensili per ogni mese del tempo sopraindicato. Il debito verrà saldato solo al termine del nostro rapporto. NB: Condizione imposta da ~~Giuseppe~~ ".

Ritiene il Tribunale che il mantenimento e l'assistenza erogati dal ~~Giuseppe~~ in favore della propria " compagna", nel tempo, seppure non continuativo, ma costante, non saltuario e prolungato per undici anni, della loro relazione affettiva; nonché il mantenimento e l'assistenza erogati alla anziana madre di lei, rimasta sola, rientrino appieno nell'adempimento della obbligazione morale (appunto di assistenza e mantenimento) che sussiste nei confronti delle persone a cui si è legati da sentimenti di affetto, con cui ci si vuole, quindi intrattenere per condividere le giornate; e che si ospitano, unitamente ai familiari stretti quali una anziana madre sola, appunto per condividere il tempo insieme, secondo la modalità tipiche della famiglia.

La conservazione, da parte della ~~Francesca~~ e della ~~Maria~~, della residenza anagrafica nella precedente abitazione della seconda; nonché di alcuni periodi di tempo, nell'arco di tanti anni, lontano dalla casa del ~~Giuseppe~~, non modificano la natura del rapporto affettivo, e quindi di ospitalità e di familiarità, intercorso fra le parti, e non modificano la natura di obbligazione naturale del mantenimento erogato.

D'altra parte, secondo al stessa prospettazione del ricorrente, le erogazioni di denaro da parte del Pieristè non hanno riguardato acquisti particolari, di beni di valore (mobili o



immobili) esulanti il mantenimento ordinario, oppure prestiti di somme , o comunque elargizioni di importo sproporzionato rispetto alle possibilità economiche di tutti i protagonisti della convivenza: si è trattato invece del mero mantenimento, dell'assistenza e dell'ospitalità gratuita della propria " compagna " e della madre di lei, presso la propria abitazione, per tutta la durata del rapporto affettivo; della istituzione, in definitiva, di una vera e propria famiglia di fatto - seppure con tempi e spazi meno intensi di quelli di una famiglia vera e propria - , con relazioni basate sul sentimento amoroso, quanto al ~~██████~~ ed alla ~~██████~~ sulla solidarietà per i familiari del proprio compagno, quanto alla ~~██████~~ .

Né risulta dedotto o provato un patto fra le parti secondo cui il ~~██████~~ avrebbe tenuto in casa sua ed assistito le due donne dietro pagamento di un corrispettivo: accordo la cui esistenza può anzi essere esclusa dal fatto che per un periodo molto prolungato (oltre dodici anni per la ~~██████~~, dieci per la madre) nulla è mai stato richiesto in pagamento alle " ospiti".

Secondo l'insegnamento consolidato del Supremo Collegio, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" , nonché a quelle sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (Così Cass. 3713/2003; 11330/2009); più specificamente , *"Nel rapporto di convivenza more uxorio, integra un adempimento di obbligazione naturale non soltanto l'assistenza morale ed affettiva prestata da uno dei soggetti di tale rapporto, a favore dell'altro, ma anche l'esborso di somme effettuato da uno di tali soggetti, sia esso l'uomo o la donna, al fine di sopperire a singole necessita del compagno, purché possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalità tra le somme esborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi. Da tanto consegue che non sussiste alcun Obbligo giuridico di restituire tali somme ne a carico del beneficiario*



dell'erogazione ne, dopo la sua morte, a carico dell'erede e che, pertanto, la promessa di un'attribuzione patrimoniale fatta da quest'ultimo a favore del convivente superstite (nella specie, Costituzione di un usufrutto decennale su di un appartamento con scrittura privata) al solo scopo di rimborsarlo delle spese compiute nell'interesse del defunto non dà luogo ad un vincolo giuridico, ma crea un'obbligazione naturale insuscettibile di esecuzione coattiva." (Cass. 389/1975).

L'unico effetto della obbligazione naturale è la soluti retentio: le somme erogate in adempimento di tale obbligazione sono irripetibili, e non generano arricchimento senza causa.

Quanto alla ricognizione di debito, questa, al pari della promessa di pagamento, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. 280/1997; 10380/1998); non può pertanto ritenersi idonea a trasformare una obbligazione inesistente in un debito giuridicamente vincolante per il promittente (v. Cass. 7064/1986; v anche Cass. 15301/2011).

Nel caso in questione, trattandosi di una ricognizione " titolata " (è indicata l'origine e la natura del debito) , è sufficiente per il dichiarante dimostrare la inesistenza della obbligazione sottostante (Cass. 2800/1984) : cioè la inesistenza della obbligazione di restituzione di quanto erogato a titolo di mantenimento, restituzione non dovuta per essere stato il mantenimento erogato in adempimento di una obbligazione naturale.

Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e devono essere revocati i decreti ingiuntivi opposti. Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

La parziale soccombenza degli opposenti in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni integra motivo per la compensazione delle spese di lite.



Il compenso in favore del CTU, come liquidato in corso di giudizio, va posto - secondo il medesimo criterio - a carico di tutte le parti in solido, per metà fra opposenti da un lato ed opposto dall'altro, nei rapporti interni.

PQM

Il Tribunale accoglie l'opposizione proposta con citazioni notificate il 9-3-2007 da ~~Enrico Ruffini~~, ~~Enrico Ruffini~~ e da ~~Enrico Ruffini~~ nei confronti di ~~Enrico Ruffini~~ al decreto ingiuntivo n 1205/2006 emesso dal Tribunale di Ancona per € 82.600, nonché l'opposizione proposta da ~~Enrico Ruffini~~ e ~~Enrico Ruffini~~ nei confronti di ~~Enrico Ruffini~~ al decreto ingiuntivo n 1204/2006, per € 16.800, e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido - per metà fra opposenti da un lato ed opposto dall'altro, nei rapporti interni - il compenso in favore del CTU, come liquidato in corso di giudizio.

Ancona, 30-7-2012

Il Giudice

Dr. Francesca Miconi

